CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+[1]

MONOBENEFICIARIO AZIONE CHIAVE 1

Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica

Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000134047

CUP J11I23000150006

PREMESSA

La presente **Convenzione** ("la Convenzione") è conclusa **tra** le seguenti parti:

da una parte

l'**Agenzia nazionale** ("AN"), ("l'amministrazione erogatrice"),

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale nr. 80030350484
N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:
Palazzo Gerini
Via Michelangelo Buonarroti, 10
50122 Firenze

e sedi operative in:
Via Cesare Lombroso, 6/15
50134 Firenze
e
Via Guidubaldo del Monte, 54
00197 Roma

rappresentata ai fini della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale Flaminio Galli,

e

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Riferimento al Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n° 1288/2013.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dall'altra

il " **beneficiario**":

ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO

con sede in Corso Peschiera 380 10139 Torino

Numero OID: E10289566,

PEC: TOIC8CD00E@pec.istruzione.it

Natura giuridica ufficiale ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se del caso) //

Codice fiscale o Partita IVA 97856420019

e i beneficiari identificati nell'allegato 1, se sottoscrivono il rispettivo "modulo di adesione" (cfr. allegato 4 e articolo 40).
Salvo se diversamente specificato, i riferimenti a "beneficiario" o "beneficiari" includono il coordinatore.
Se a firmare la convenzione è un solo beneficiario ("sovvenzione monobeneficiario"), tutti i riferimenti a "coordinatore" o "beneficiari" si considerano fatti — *mutatis mutandis* — al beneficiario.
Le parti di cui sopra hanno deciso di stipulare la presente convenzione.
Firmando la presente convenzione e i moduli di adesione, i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare l'azione sotto la propria responsabilità e in conformità alla convenzione, a tutti gli obblighi e ai termini e alle condizioni ivi stabiliti.
La presente convenzione si compone di quanto segue:

Premessa
Termini e condizioni (compresa la Scheda tecnica)
Allegato 1 Descrizione dell'azione e budget previsto per l'azione
Allegato 2 Disposizioni applicabili ai costi ammissibili
Allegato 3 Importi applicabili
Allegato 4 Moduli di adesione (se applicabile)
Allegato 5 Norme specifiche
Allegato 6 Modelli di accordo tra beneficiari e partecipanti (se applicabile)

TERMINI E CONDIZIONI

INDICE

CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+ 1
TERMINI E CONDIZIONI 3
CAPITOLO 1 CONDIZIONI GENERALI 12
ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE 12
ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI 12
CAPITOLO 2 AZIONE 13
ARTICOLO 3 — AZIONE 13
ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO 13
CAPITOLO 3 SOVVENZIONE 14
ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE 14
5.1 Forma della sovvenzione 14
5.2 Importo massimo della sovvenzione 14
5.3. Percentuale di finanziamento 14
5.4 Budget previsto, categorie di budget e forme di finanziamento 14
5.5 Flessibilità di budget 14
ARTICOLO 6 — COSTI E CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 14
6.1 Condizioni generali di ammissibilità 14
6.2 Specifiche condizioni di ammissibilità per ciascuna categoria di budget 15
6.3 Costi e contributi non ammissibili 16
6.4 Conseguenze dell'inosservanza 17
CAPITOLO 4 ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE 17
SEZIONE 1 CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI 17
ARTICOLO 7 — BENEFICIARI 17
ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE 19
ARTICOLO 9 — ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'AZIONE 19
9.1 Partner associati 19
9.2 Terzi che forniscono contributi in natura all'azione 19
9.3 Subappaltatori 20
9.4 Destinatari del supporto finanziario a terzi 20
ARTICOLO 10 — SOGGETTI PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE 20
10.1 Soggetti partecipanti di paesi terzi 20
SEZIONE 2 NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 21
ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DELL'AZIONE 21
11.1 Obbligo di attuare correttamente l'azione 21
11.2 Conseguenze dell'inosservanza 21
ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI 21
12.1 Conflitto d'interessi 21
12.2 Conseguenze dell'inosservanza 21
ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA 21
13.1 Informazioni sensibili 21

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

13.2 Informazioni classificate 22
13.3 Conseguenze dell'inosservanza 23
ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI 23
14.1 Etica 23
14.2 Valori 23
14.3 Conseguenze dell'inosservanza 23
ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI 23
15.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione erogatrice 23
15.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari 23
15.3 Conseguenze dell'inosservanza 24
ARTICOLO 16 —DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONO SCENZE PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO 24
16.1 Conoscenze preesistenti e diritti di accesso 24
16.2 Proprietà dei risultati 25
16.3 Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, diffusione e pubblicità 25
16.4 Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti 26
16.5 Conseguenze dell'inosservanza 26
ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ 26
17.1 Comunicazione — Disseminazione — Promozione dell'azione 26
17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento 26
17.3 Qualità dell'informazione — Dichiarazione di non responsabilità 27
17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità 28
17.5 Conseguenze dell'inosservanza 28
ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 28
18.1 Norme specifiche per l'attuazione dell'azione 28
18.2 Conseguenze dell'inosservanza 28
SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE 28
ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE 28
19.1 Richieste di informazioni 28
19.2 Aggiornamenti dei dati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+ 28
19.3 Informazioni su eventi e circostanze che incidono sull'azione 29
19.4 Conseguenze dell'inosservanza 29
ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI 29
20.1 Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi 29
20.2 Conseguenze dell'inosservanza 30
ARTICOLO 21 — RAPPORTI 30
21.1 Resoconto continuo 30
21.2 Rapporti periodici 30

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

21.3 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro 31
21.4 Lingua del rapporto 31
21.5 Conseguenze dell'inosservanza 31
ARTICOLO 22 — PAGAMENTI E RECUPERI— CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI 31
22.1 Pagamenti e modalità di pagamento 31
22.2 Recuperi 32
22.3 Importi dovuti 32
22.4 Recupero forzato 36
22.5 Conseguenze dell'inosservanza 36
ARTICOLO 23 — GARANZIE 37
23.1 Garanzia di prefinanziamento 37
23.2 Conseguenze dell'inosservanza 37
ARTICOLO 24 — CERTIFICATI 38
ARTICOLO 25 — CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI 38
25.1 Controlli, verifiche e audit dell'amministrazione erogatrice 38
25.2 Controlli, verifiche e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici 39
25.3 Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento 39
25.4 Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea 39
25.5 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini — estensione dei risultati 40
25.6 Conseguenze dell'inosservanza 41
ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO 41
CAPITOLO 5 CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA 41
SEZIONE 1 RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE 41
ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI COSTI E CONTRIBUTI 41
27.1 Condizioni 41
27.2 Procedura 41
27.3 Effetti 41
ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE 41
28.1 Condizioni 41
28.2 Procedura 42
28.3 Effetti 42
SEZIONE 2 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE 42
ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO 42
29.1 Condizioni 42
29.2 Procedura 43
ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 43
30.1 Condizioni 43
30.2 Procedura 43
ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE 44

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

31.1 Sospensione della Convenzione richiesta dal consorzio 44
31.2 Sospensione della Convenzione avviata dall'amministrazione erogatrice 45
ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO 46
32.1 Risoluzione della Convenzione chiesta dal consorzio 46
32.2 Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio 47
32.3 Risoluzione della convenzione di sovvenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'amministrazione erogatrice 49
SEZIONE 3 ALTRE CONSEGUENZE: RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI AMMINISTRATIVE 53
ARTICOLO 33 — RISARCIMENTO DEL DANNO 53
33.1 Responsabilità dell'amministrazione erogatrice 53
33.2 Responsabilità dei beneficiari 53
ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE 53
SEZIONE 4 FORZA MAGGIORE 53
ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE 53
CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI 54
ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI 54
36.1 Forme e mezzi di comunicazione — Gestione elettronica 54
36.2 Data delle comunicazioni 54
ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE 55
ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI 55
ARTICOLO 39— MODIFICHE 55
39.1 Condizioni 55
39.2 Procedura 55
ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI 56
40.1 Adesione dei beneficiari menzionati nel preambolo 56
40.2 Aggiunta di nuovi beneficiari 56
ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE 56
ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE 56
ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 57
43.1 Diritto applicabile 57
43.2 Composizione delle controversie 57
ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE 57
ALLEGATO 5 – NORME SPECIFICHE 61
1. IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 5.2) 62
1.1 Aumento della sovvenzione dovuto a ridistribuzione dei fondi 62
1.2. Riduzione della sovvenzione dovuta al numero ridotto di attività di mobilità realizzate 62
1.3. Aumento della sovvenzione per sostegno all'inclusione e costi eccezionali 62
2. FLESSIBILITÀ DEL BUDGET (— ARTICOLO 5.5) 62
3. DESTINATARI DEL SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI (— ARTICOLO 9.4) 62

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

4. SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITÀ 63
5. PROTEZIONE DEI DATI (— ARTICOLO 15) 63
5.1. Rendicontazione sugli obblighi di protezione dei dati 63
5.2 Informazione dei partecipanti sul trattamento dei dati personali 63
6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE PREESISTENTI E RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO (— ARTICOLO 16) 63
6.1 Elenco delle conoscenze preesistenti 63
6.2 Materiali didattici 63
7. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E VISIBILITÀ (— ARTICOLO 17.4) 64
7.1 Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+ 64
8. NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE (— ARTICOLO 18) 64
8.1 Misure restrittive dell'UE 64
9. RAPPORTI (— ARTICOLO 21) 64
9.1 Strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+ 64
9.2 Rapporto periodico e resoconto sullo stato di attuazione 64
9.3 Relazione finale 64
9.4 Valutazione del rapporto finale 65
10. IMPORTO DOVUTO (— ARTICOLO 22.3) 65
11. CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI (— ARTICOLO 25) 65
11.1 Controllo documentale (DESK CHECK) 66
11.2 Controllo sul posto (ON THE SPOT CHECK) 66
12. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 28) 66
13. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI (— ARTICOLO 36) 67
14. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI 67
15. SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS) 67
16. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI 67
18. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE 68
18.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica 68
18.2 Comunicazioni a mezzo Pec 68
18.3 Sottoscrizione con firma digitale 68
18.4 CUP 68

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

SCHEDA TECNICA

1. Dati generali

Sintesi del progetto (cfr. allegato 1 se applicabile)

Codice del progetto: **2023-1-IT02-KA122-SCH-000134047**

Titolo del progetto: **GO GREEN TOGETHER**

Call: ERASMUS+ 2023

Tipo di azione e Settore: KA122 SCH

Amministrazione erogatrice: Agenzia nazionale IT02

Data inizio progetto: **27/08/2023**

Data fine progetto: **26/02/2025**

Durata del progetto: **18**

Accordo consortile: NO

2. Soggetti partecipanti

Elenco dei soggetti partecipanti: cfr. allegato 1.

3. Sovvenzione

Importo massimo della sovvenzione approvata: 43.475,00 EURO

Forma della sovvenzione: sovvenzione mista basata costi reali e contributi unitari

Modalità di sovvenzione: sovvenzione dell'azione

Categorie di budget/tipologie di attività:

contributi unitari:

- Supporto organizzativo per la mobilità
- Supporto individuale
- Viaggio -
- Supporto all'inclusione delle organizzazioni
- Supporto linguistico
- Visite preparatorie
- Corso

costi reali:

- Costi eccezionali
- Supporto all'inclusione dei partecipanti

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Opzioni di ammissibilità dei costi (percentuale di finanziamento)

- Costi eccezionali: 80 % dei costi diretti ammissibili, tranne i costi per visti o costi connessi, per permessi di soggiorno, vaccinazioni, certificazioni mediche per i quali è previsto il 100 % dei costi diretti ammissibili
- Supporto all'inclusione dei partecipanti: 100 %
- IVA: sì

Flessibilità del budget: Sì (flessibilità soggetta a condizioni, cfr. allegato 5, articolo 2)

4. Rendicontazione, pagamenti e recuperi

4.1 Resoconto continuo sullo stato di attuazione (articolo 21)

Resoconto sullo stato di attuazione: No

4.2 Rapporti periodici e pagamenti

Calendario dei rapporti periodici e dei pagamenti (articoli 21 e 22)

Rapporti					**Pagamenti**	
Periodi di riferimento			**Tipo**	**Scadenza**	**Tipo**	**Scadenza (termine di pagamento)**
PR n.	**da (data)**	**a (data)**				
					Prefinanziamento	Prefinanziamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione e previo ricevimento della garanzia finanziaria , se richiesta
1	27/08/2023	26/02/2025	Rapporto finale	60 giorni dopo la fine del periodo di riferimento	Pagamento del saldo	60 giorni dal ricevimento del Rapporto finale

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Prefinanziamenti e garanzie finanziarie

Versamento di prefinanziamento		Garanzia di prefinanziamento
Tipo	**Importo**	**Importo della garanzia***
Prefinanziamento	34.780,00 Euro	Non Applicabile

* L'importo della garanzia finanziaria deve essere lo stesso importo del prefinanziamento.

Rendicontazione e modalità di pagamento (articoli 21 e 22)**:**

Divieto del fine di lucro: n/a

Interessi di mora: BCE + 3,5 % in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti e mezzo

Conto bancario per i pagamenti:

- Denominazione esatta dell'ente titolare del conto: ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO
- Codice IBAN completo (27 cifre) di Tesoreria Unica presso la Banca di Italia, se applicabile*: IT06Z0100003245114300320483
- Nome della banca commerciale: INTESASANPAOLO
- Codice IBAN: IT34O0306909210100000046145

* I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare sia il numero di conto di Tesoreria Unica sia il codice IBAN della Banca commerciale.

Conversione in euro: doppia conversione[2].

Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti: tutte le richieste di pagamento e i rapporti devono essere presentate in lingua italiana.

4.3 Certificati (articolo 24)

n/a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[2] I beneficiari che tengono la contabilità generale in una valuta diversa dall'euro devono convertire in euro i costi iscritti in contabilità applicando la media dei tassi giornalieri di cambio pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C (sito web della BCE), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento delle relazioni.

Se la Gazzetta ufficiale non pubblica il tasso giornaliero di cambio in euro della valuta in questione, la conversione va fatta applicando la media dei tassi di cambio contabili mensili pubblicati sul sito web della Commissione europea (InforEuro), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento.

I beneficiari che tengono la contabilità generale in euro devono convertire in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro consuete prassi contabili.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4.4 Recuperi (articolo 22)

Responsabilità per i recuperi

Cessazione della partecipazione del beneficiario: beneficiario interessato

Pagamento finale: coordinatore

Dopo il pagamento finale: beneficiario interessato

Responsabilità solidale per recuperi forzati (in caso di mancato pagamento)

Responsabilità solidale incondizionata dei beneficiari — fino all'importo massimo della sovvenzione assegnata per l'azione.

5. Conseguenze dell'inosservanza, diritto applicabile e foro per la composizione delle controversie

Diritto applicabile (articolo 43)

Beneficiari UE: regime ordinario: diritto dell'UE + diritto nazionale dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Beneficiari non UE: regime speciale: diritto dell'UE + diritto nazionale del paese dell'amministrazione erogatrice + principi generali del diritto delle organizzazioni internazionali e norme generali di diritto internazionale.

Foro competente per la composizione delle controversie (articolo 43)

Foro ordinario per la composizione delle controversie

Beneficiari UE: organi giurisdizionali nazionali competenti dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Beneficiari non UE: organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio (salvo se un accordo internazionale prevede l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE).

6. Altro

Norme specifiche (allegato 5): sì

- Importo massimo della sovvenzione
- Flessibilità di budget
- Destinatari del sostegno finanziario a terzi
- Supporto all'inclusione dei partecipanti con minori opportunità
- Protezione dei dati
- DPI, disposizioni in materia di diritti preesistenti, diritto di accesso e utilizzo dei risultati
- Comunicazione, disseminazione e visibilità
- Norme specifiche per l'attuazione dell'azione
- Rendicontazioni
- Importo dovuto
- Controlli, verifiche, audit e indagini

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

- Riduzione della sovvenzione
- Comunicazione tra le parti
- Monitoraggio e valutazione degli accreditamenti
- Supporto linguistico online (OLS)
- Protezione e sicurezza dei partecipanti
- Ulteriori disposizioni previste dalla legge nazionale

Termini standard dopo la fine del progetto

Riservatezza: cinque anni dopo il pagamento finale., fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale

Conservazione dei dati: cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale

Verifiche: fino a cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale

Audit: fino a cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale

CAPITOLO 1 CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili alla sovvenzione attribuita per l'attuazione dell'azione di cui al capo 2.

ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI

Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti definizioni.
Azione: il progetto finanziato nell'ambito della presente Convenzione.
Sovvenzione: la sovvenzione attribuita nell'ambito della presente Convenzione.
Soggetti partecipanti: soggetti che partecipano all'azione in qualità di beneficiari, entità affiliate, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari del sostegno finanziario a terzi.
Partecipanti: persone fisiche pienamente coinvolte in un progetto e che possono ricevere parte di una sovvenzione dell'Unione europea a copertura dei costi di partecipazione (in particolare costi di viaggio e di soggiorno).
Beneficiari (BEN): i firmatari della presente Convenzione (direttamente o con modulo di adesione).
Partner associati (PA): soggetti che partecipano all'azione ma che non hanno il diritto di addebitare i costi o chiedere i contributi.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Acquisti: contratti di beni, lavori o servizi necessari per realizzare il progetto (ad es. attrezzature, materiali di consumo e forniture) ma che non fanno parte degli incarichi relativi al progetto (cfr. allegato 1).

Subappalti: contratti di beni, lavori o servizi che fanno parte degli incarichi relativi all'azione (cfr. allegato 1).

Contributi in natura: contributi in natura ai sensi dell'articolo 2, punto 36, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ossia risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione da terzi.

Frode: frode ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371[3] e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995[4], o altra frode o illecito penale intesi a conseguire un vantaggio finanziario o personale.

Irregolarità: qualsiasi tipo di violazione (di obblighi normativi o contrattuali) che potrebbe incidere sugli interessi finanziari dell'UE, comprese le irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2988/95[5].

Gravi illeciti professionali: qualsiasi tipo di condotta inaccettabile o inappropriata nell'esercizio dell'attività professionale, soprattutto di dipendenti, compresi i gravi illeciti professionali ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

CAPITOLO 2 AZIONE

ARTICOLO 3 — AZIONE

La sovvenzione è attribuita per il progetto indicato nella Scheda tecnica (cfr. punto 1), come descritta nell'allegato 1.

ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO

La durata e la data d'inizio del progetto sono indicate nella Scheda tecnica (cfr. punto 1).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[3] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

[4] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

[5] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CAPITOLO 3 SOVVENZIONE

ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE

5.1 Forma della sovvenzione

Trattasi della sovvenzione di un'azione[6] in forma di sovvenzione mista basata su contributi unitari e costi reali effettivamente sostenuti.

5.2 Importo massimo della sovvenzione

L'importo massimo della sovvenzione è indicato nella Scheda tecnica (cfr. punto 3) e nel budget previsto (allegato 1).

5.3. Percentuale di finanziamento

La percentuale di finanziamento è indicata nella Scheda tecnica (cfr. punto 3).

I contributi unitari non sono soggetti a percentuali di finanziamento.

5.4 Budget previsto, categorie di budget e forme di finanziamento

Il budget previsto per l'azione figura nell'allegato 1.
Contiene i costi ammissibili previsti e i contributi unitari per il progetto, ripartiti per beneficiario e categoria di budget.
L'allegato 1 indica anche i tipi di costi e contributi (forme di finanziamento)[7] da utilizzare per ciascuna categoria di bilancio.
I dettagli relativi al calcolo dei contributi unitari sono illustrati nell'allegato 2.

5.5 Flessibilità di budget

La suddivisione del budget può essere modificata — senza emendamento (cfr. articolo 39) — mediante trasferimento (tra categorie di budget), purché ciò non comporti modifiche sostanziali o importanti della descrizione del progetto nell'allegato 1.
Tuttavia:

- altre modifiche richiedono un emendamento o un'approvazione semplificata, se espressamente previsto all'allegato 5.

ARTICOLO 6 — COSTI E CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Per essere ammissibili i costi e i contributi devono soddisfare le condizioni di **ammissibilità** di cui al presente articolo.

6.1 Condizioni generali di ammissibilità

Le **condizioni generali di ammissibilità** sono le seguenti:

(a) i costi reali (se del caso):

(i) devono essere effettivamente sostenuti dal beneficiario;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[6] Per la definizione di "sovvenzione di un'azione" cfr. articolo 180, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: una sovvenzione dell'UE per finanziare "un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell'Unione".

[7] Cfr. articolo 125 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ii) devono essere sostenuti nel periodo stabilito all'articolo 4;

(iii) devono essere dichiarati in una delle categorie di budget di cui all'articolo 6.2 e all'allegato 2;

(iv) devono essere sostenuti in relazione all'azione come descritta all'allegato 1 e essere necessari per la sua attuazione;

(v) devono essere identificabili e verificabili, in particolare devono essere iscritti nei registri contabili del beneficiario conformemente ai principi contabili applicabili nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le sue consuete prassi contabili;

(vi) devono rispettare la legislazione nazionale applicabile in materia di fiscalità, lavoro e sicurezza sociale; e

(vii) devono essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;

(b) per i contributi unitari:

(i) devono essere rendicontati in una delle categorie di budget di cui all'articolo 6.2 e all'allegato 2;

(ii) i contributi unitari devono:

- essere effettivamente utilizzate o prodotte dal beneficiario nel periodo di cui all'articolo 4;

- essere necessarie per l'attuazione dell'azione o da essa prodotte; e

(iii) il numero dei contributi unitari deve essere identificabile e verificabile, in particolare deve essere suffragato da registri e documentazione (cfr. articolo 20).

Costi indiretti

I costi indiretti saranno rimborsati al tasso fisso indicato nella Scheda tecnica (cfr. punto 3).

6.2 Specifiche condizioni di ammissibilità per ciascuna categoria di budget

Le **condizioni specifiche di ammissibilità** per ciascuna categoria di budget sono indicate nell'allegato 2.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

6.3 Costi e contributi non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi o contributi:

(a) costi o contributi che non soddisfano le condizioni di cui sopra (cfr. articoli 6.1 e 6.2), in particolare:

(i) i costi relativi alla remunerazione del capitale e i dividendi versati da un beneficiario;

(ii) i debiti e gli oneri di servizio del debito;

(iii) gli accantonamenti per perdite o debiti futuri;

(iv) gli interessi passivi;

(v) le perdite connesse alle operazioni di cambio;

(vi) le spese bancarie addebitate dall'istituto bancario del beneficiario per i bonifici effettuati dall'amministrazione erogatrice;

(vii) le spese eccessive o sconsiderate;

(viii) l'IVA detraibile o rimborsabile (compresa l'IVA versata da organismi pubblici che agiscono in qualità di autorità pubbliche);

(ix) i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione della convenzione di sovvenzione (cfr. articolo 32);

(x) i contributi in natura da terzi;

(b) costi o contributi dichiarati nell'ambito di altre sovvenzioni dell'UE (o di sovvenzioni attribuite da uno Stato membro dell'UE, un paese non UE o altro organismo che esegue il bilancio dell'UE), a eccezione del caso seguente:

(i) se la sovvenzione di un'azione è combinata con una sovvenzione di funzionamento[8] in corso nello stesso periodo e il beneficiario può dimostrare che la sovvenzione di funzionamento non copre alcun costo (diretto o indiretto) della sovvenzione dell'azione;

(c) costi o contributi per il personale di un'amministrazione nazionale (o regionale/locale) per attività rientranti nelle sue normali attività (ossia non svolte soltanto per la sovvenzione);

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[8] Per la definizione di "sovvenzione di funzionamento" cfr. articolo 180, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: una sovvenzione dell'UE volta a finanziare "il funzionamento di un organismo avente un obiettivo che si iscrive nell'ambito di una politica dell'Unione e la sostiene".

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(d) costi o contributi (in particolare spese di viaggio e di soggiorno) per il personale o i rappresentanti delle istituzioni, organi e organismi dell'UE;

(e) altri:

(i) costi o contributi dichiarati specificamente non ammissibili nelle condizioni della Call.

6.4 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario dichiara costi o contributi non ammissibili, questi saranno respinti (cfr. articolo 27).
Ciò potrà portare anche ad altre misure descritte nel capitolo 5.

CAPITOLO 4 ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE

SEZIONE 1 CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI

ARTICOLO 7 — BENEFICIARI

I beneficiari, in quanto firmatari della convenzione, sono pienamente responsabili nei confronti dell'amministrazione erogatrice della sua attuazione e del rispetto di tutti gli obblighi in essa previsti.
Sono tenuti ad attuare la convenzione al meglio delle loro capacità, in buona fede e nel rispetto di tutti gli obblighi, i termini e le condizioni ivi stabiliti.
Devono disporre di risorse adeguate per attuare l'azione e attuarla sotto la propria responsabilità e conformemente all'articolo 11. Se fanno affidamento su altri soggetti partecipanti (cfr. articolo 9), mantengono la responsabilità esclusiva nei confronti dell'amministrazione erogatrice e degli altri beneficiari.
Sono responsabili in solido dell'attuazione *tecnica* dell'azione. Se uno dei beneficiari non attua la propria parte di azione, gli altri beneficiari devono garantire che tale parte sia attuata da terzi (senza diritto a un aumento dell'importo massimo della sovvenzione e previa modifica; cfr. articolo 39). La responsabilità *finanziaria* di ciascun beneficiario in caso di recupero è disciplinata dall'articolo 22.
I beneficiari (e la loro azione) devono rimanere ammissibili ai sensi del programma dell'UE che finanzia la sovvenzione per l'intera durata dell'azione. I costi e contributi saranno ammissibili solo fintanto che lo saranno il beneficiario e l'azione.
I **ruoli e le responsabilità interne** dei beneficiari sono divisi come segue.

(a) Ciascun beneficiario deve:

(i) tenere aggiornate le informazioni nello strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+ (cfr. articolo 19);

(ii) informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) di eventi o circostanze che possono incidere in modo significativo o ritardare l'attuazione dell'azione (cfr. articolo 19);

(iii) trasmettere al coordinatore in tempo utile:

- le garanzie finanziarie (se necessario; cfr. articolo 23);
- i rendiconti finanziari;
- il contributo al resoconto sullo stato di attuazione e alle relazioni tecniche (cfr. articolo 21);
- qualsiasi altro documento o informazione su richiesta dell'amministrazione erogatrice ai sensi della convenzione.

(b) Il coordinatore deve:

(i) controllare che l'azione venga attuata adeguatamente (cfr. articolo 11);

(ii) agire da intermediario per tutte le comunicazioni tra il consorzio e l'amministrazione erogatrice, a meno che la convenzione o l'amministrazione erogatrice non disponga diversamente, e in particolare:

- presentare le eventuali garanzie finanziarie all'amministrazione erogatrice (se richieste);
- richiedere e verificare i documenti o le informazioni richiesti e verificarne la qualità e la completezza prima di trasmetterli all'amministrazione erogatrice;
- presentare il resoconto sullo stato di attuazione e i rapporti all'amministrazione erogatrice;
- informare l'amministrazione erogatrice dei pagamenti effettuati agli altri beneficiari (relazione sulla distribuzione dei pagamenti; se necessario, cfr. articoli 22 e 32);

(iii) distribuire i pagamenti ricevuti dall'amministrazione erogatrice agli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati (cfr. articolo 22).

Il coordinatore non può delegare né subappaltare gli incarichi di cui sopra ad altri beneficiari o terzi.
Tuttavia i coordinatori che sono organismi pubblici possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punto ii), ultimo trattino, e punto iii), a entità da essi create o controllate cui sono

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

state delegate le funzioni amministrative. In questo caso il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dei pagamenti e dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente Convenzione.

Inoltre i coordinatori che sono "beneficiari unici"[9] possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punti da i) a iii), a uno dei loro membri. Il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente convenzione.

I beneficiari devono aver predisposto **disposizioni interne** di funzionamento e coordinamento al fine di assicurare che l'azione sia attuata adeguatamente.

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 1), tali disposizioni devono essere stabilite in un **accordo consortile** scritto tra i beneficiari, riguardante ad esempio:

- l'organizzazione interna del consorzio;
- la gestione degli accessi allo strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+;
- criteri di distribuzione diversi per i pagamenti e le responsabilità finanziarie in caso di recuperi (se del caso);
- le norme supplementari sui diritti e sugli obblighi connessi alle conoscenze preesistenti e ai risultati (cfr. articolo 16);
- la risoluzione delle controversie interne;
- gli accordi tra i beneficiari in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

Le disposizioni interne non devono confliggere con la presente Convenzione.

ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE

Non applicabile

ARTICOLO 9 — ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'AZIONE

9.1 Partner associati

Non applicabile

9.2 Terzi che forniscono contributi in natura all'azione

Altri terzi possono fornire contributi in natura (personale, attrezzature, altri beni, lavori e servizi ecc., a titolo gratuito), se necessario per l'attuazione.

I terzi che forniscono contributi in natura non svolgono incarichi relativi all'azione. Non possono addebitare costi o contributi all'azione e i costi per i contributi in natura non sono ammissibili.

I terzi e i loro contributi in natura devono essere specificati nell'allegato 1.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[9] Per la definizione di "beneficiario unico" cfr. articolo 187, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: "Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata **beneficiario unico**, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione.".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9.3 Subappaltatori

I subappaltatori possono partecipare all'azione, se necessario per l'attuazione.
I subappaltatori devono eseguire gli incarichi relativi all'azione conformemente all'articolo 11. I costi sostenuti dai beneficiari per il subappalto sono considerati interamente coperti dai contributi unitari (indipendentemente dai costi reali di subappalto, se del caso).
I beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 11 (corretta attuazione), 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai subappaltatori.
I beneficiari devono garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei subappaltatori.

9.4 Destinatari del supporto finanziario a terzi[10]

Se l'azione comprende supporto finanziario a terzi (ad es. sovvenzioni, premi o forme analoghe di supporto), i beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai terzi che ricevono il sostegno (destinatari).
I beneficiari che debbano fornire supporto ai partecipanti nelle attività del progetto saranno tenuti a provvedervi conformemente alle condizioni specificate nell'allegato 5.
I beneficiari devono inoltre garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei destinatari.

ARTICOLO 10 — SOGGETTI PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE

10.1 Soggetti partecipanti di paesi terzi

I soggetti partecipanti stabiliti in un paese terzo (se del caso) si impegnano a rispettare i propri obblighi in forza della Convenzione e a:

- rispettare i principi generali (compresi i diritti fondamentali, i valori e i principi etici, le norme ambientali e del lavoro, la normativa in materia di informazioni riservate, diritti di proprietà intellettuale, visibilità dei finanziamenti e protezione dei dati personali);

- in relazione alla presentazione di certificati a norma dell'articolo 24: avvalersi di revisori esterni qualificati e indipendenti e rispettare norme comparabili a quelle previste dalla direttiva 2006/43/CE[11];

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[10] I terzi che ricevono sostegno finanziario a titolo di Erasmus+ devono essere considerati partecipanti.
[11] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87), o disposizioni nazionali analoghe.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- per i controlli previsti all'articolo 25: consentire agli organismi di cui a tale articolo (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) di effettuare controlli, verifiche, audit e indagini (compresi controlli, visite e ispezioni in loco).

Si applicano norme speciali in materia di composizione delle controversie (cfr. Scheda tecnica, punto 5).

SEZIONE 2 NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DELL'AZIONE

11.1 Obbligo di attuare correttamente l'azione

I beneficiari devono attuare l'azione come descritto nell'allegato 1 e nel rispetto della convenzione, delle condizioni dell'invito e di tutti gli obblighi giuridici previsti dal diritto dell'UE, internazionale e nazionale.

11.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI

12.1 Conflitto d'interessi

I beneficiari devono adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni in cui l'applicazione imparziale e obiettiva della Convenzione potrebbe essere compromessa per motivi familiari, affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici o qualsiasi altro interesse diretto o indiretto ("conflitto d'interessi").
Il beneficiario deve comunicare senza indugio alla Commissione ogni situazione che costituisca o che possa condurre a un conflitto d'interessi e deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione.
L'amministrazione erogatrice ha il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine stabilito.

12.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28) e può essere risolta la convenzione o posto termine alla partecipazione del beneficiario (cfr. articolo 32).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA

13.1 Informazioni sensibili

Le parti devono mantenere riservato qualsiasi dato, documento o altro materiale (in qualsiasi forma) identificati come sensibili per iscritto ("informazioni sensibili") durante l'attuazione dell'azione e almeno fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Su richiesta del beneficiario l'amministrazione erogatrice può accettare di mantenere tali informazioni riservate per un periodo più lungo.
Salvo diverso accordo tra le parti, queste possono servirsi delle informazioni sensibili solo per attuare la Convenzione.
I beneficiari possono divulgare informazioni sensibili al loro personale o ad altri soggetti partecipanti all'azione solo se questi:

(a) hanno necessità di conoscerle per l'attuazione della convenzione; e

(b) sono vincolati da obbligo di riservatezza.

L'amministrazione erogatrice può divulgare informazioni sensibili al proprio personale e ad altre istituzioni e organi dell'UE.
Essa può inoltre divulgare informazioni sensibili a terzi se:

(a) è necessario ai fini dell'attuazione della convenzione o della tutela degli interessi finanziari dell'UE; e

(b) i destinatari delle informazioni sono vincolati da obbligo di riservatezza.

Gli obblighi di riservatezza non si applicano più se:

(a) la parte divulgatrice acconsente a sollevare l'altra parte da tali obblighi;

(b) le informazioni diventano di pubblico dominio senza che sia violato alcun obbligo di riservatezza;

(c) la divulgazione delle informazioni sensibili è imposta dal diritto dell'UE, internazionale o nazionale.

Le norme specifiche di riservatezza (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

13.2 Informazioni classificate

Le parti devono trattare le informazioni classificate conformemente al diritto dell'UE, internazionale o nazionale applicabile in materia (in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/444[12] e le relative norme di attuazione).
I resoconti sullo stato di attuazione che contengono informazioni classificate devono essere presentati secondo procedure speciali concordate con l'amministrazione erogatrice.
Gli incarichi relativi all'azione che includono informazioni classificate possono essere subappaltati solo previa esplicita autorizzazione (scritta) dell'amministrazione erogatrice.
Le informazioni classificate non possono essere divulgate a terzi (compresi i soggetti partecipanti all'attuazione dell'azione) senza previa autorizzazione esplicita scritta dell'amministrazione erogatrice.
Le norme specifiche di sicurezza (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[12] Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI

14.1 Etica

L'azione deve essere eseguita in linea con i più elevati standard etici e con il diritto dell'UE, internazionale e nazionale applicabile in materia di principi etici.

14.2 Valori

I beneficiari devono impegnarsi a garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze).

14.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI

15.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione erogatrice

Tutti i dati personali relativi alla convenzione saranno trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento indicato nell'informativa sulla privacy conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2018/1725[13] e la legislazione nazionale di protezione dei dati, e per le finalità indicate nell'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data.

15.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari

I beneficiari devono trattare i dati personali ai fini della convenzione nel rispetto del diritto dell'UE, internazionale e nazionale in materia di protezione dei dati (in particolare il regolamento (UE) 2018/1725[14]). Nella suddetta attività di trattamento i beneficiari agiscono in qualità di responsabili del trattamento.
Devono assicurare il rispetto degli articoli 29, 30, 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/1725, garantendo in particolare che i dati personali siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[13] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

[14] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; e
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati.

I beneficiari possono dare al loro personale accesso ai dati personali, se rigorosamente necessario ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio della Convenzione. I beneficiari devono garantire che il personale sia soggetto a obbligo di riservatezza.
I beneficiari devono informare gli interessati in merito al trattamento e fornire loro l'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data.

15.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO

16.1 Conoscenze preesistenti e diritti di accesso

I beneficiari devono darsi reciprocamente e agli altri soggetti partecipanti l'accesso alle conoscenze preesistenti identificate come necessarie per l'attuazione dell'azione, fatte salve le eventuali norme specifiche di cui all'allegato 5.
Per "conoscenze preesistenti" si intendono i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura (materiale o immateriale), compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale:

(a) di cui i beneficiari erano titolari prima di aderire alla convenzione; e

(b) necessari ai fini dell'attuazione dell'azione o dell'utilizzo dei suoi risultati.

Se le conoscenze preesistenti sono soggette a diritti di terzi, il beneficiario interessato deve garantire di essere in grado di adempiere agli obblighi dettati dalla Convenzione.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

16.2 Proprietà dei risultati

L'amministrazione erogatrice non acquisisce la proprietà dei risultati prodotti nell'ambito dell'azione.
Per "risultati" si intendono gli effetti tangibili o intangibili dell'azione, ad esempio dati, competenze o informazioni, di qualsiasi forma o natura, che possano o meno essere protetti, come pure qualsiasi diritto ad essi collegato, compresi i diritti di proprietà intellettuale.

16.3 Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, diffusione e pubblicità

L'amministrazione erogatrice e la Commissione europea hanno il diritto di utilizzare informazioni non sensibili relative all'azione e i materiali e documenti ricevuti dai beneficiari (in particolare sintesi a scopo di pubblicazione, risultati e altro materiale come immagini o materiale audiovisivo, in formato cartaceo o elettronico) per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, diffusione e pubblicità, durante l'azione o a posteriori.
Il diritto di utilizzare i materiali, i documenti e le informazioni dei beneficiari è riconosciuto sotto forma di licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile, comprendente i seguenti diritti:

(a) **uso per finalità proprie** (in particolare il diritto di mettere detti risultati a disposizione di dipendenti o collaboratori o di altro servizio dell'UE (compresi istituzioni, organi e organismi ecc.) o di istituzioni o organi di uno Stato membro; di copiarli o riprodurli, per intero o in parte, in numero illimitato; e di comunicarli a mezzo stampa);

(b) **distribuzione al pubblico** (in particolare la pubblicazione su supporto cartaceo e in formato elettronico o digitale, la pubblicazione su internet come file scaricabile o non scaricabile, la radiodiffusione con qualsiasi canale, la presentazione o esposizione pubblica, la comunicazione a mezzo stampa, l'inserimento in banche dati o repertori ampiamenti accessibili);

(c) **modifica o rielaborazione** (fra cui estratti, sintesi, inserimento di altri elementi (ad es. metadati, legende, altri elementi grafici, visivi, audio o testuali), estrazione di parti (ad es. supporti audio o video), divisione in parti, utilizzo in una raccolta);

(d) **traduzione;**

(e) **conservazione** in formato cartaceo, elettronico o altro formato;

(f) **archiviazione,** in linea con le norme applicabili in materia di gestione documentale;

(g) il diritto di autorizzare **terzi** ad agire per suo conto o a rilasciare a terzi sub-licenze per le modalità di utilizzo di cui alle lettere b), c), d) e f), se necessario per l'attività di informazione, comunicazione e pubblicità dell'amministrazione erogatrice;

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

(h) **elaborazione**, analisi, raccolta di materiali, documenti e informazioni ricevuti e **produzione di opere derivate**;

(i) **diffusione**, gratuita o meno, dei risultati in banche dati o repertori ampiamente accessibili (ad es. portali "open access" o "open data" o archivi analoghi).

I diritti di utilizzo sono riconosciuti per l'intera durata dei diritti di proprietà industriale o intellettuale in questione.
Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), i beneficiari devono garantire di rispettare gli obblighi dettati dalla presente Convenzione, in particolare acquisendo le necessarie licenze e autorizzazioni dai titolari dei diritti interessati.
Se applicabile, l'amministrazione erogatrice inserirà le informazioni seguenti:

"© – [anno] – [nome del titolare del diritto di proprietà]. Tutti i diritti riservati. Oggetto di licenza con condizioni a **[**nome dell'amministrazione erogatrice] [alla Commissione europea].".

16.4 Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti

Le norme specifiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, risultati e conoscenze preesistenti (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

16.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ

17.1 Comunicazione — Disseminazione — Promozione dell'azione

Salvo diversamente convenuto con l'amministrazione erogatrice, i beneficiari devono promuovere l'azione e i suoi risultati fornendo informazioni mirate a pubblici diversi (tra cui i media e il pubblico in generale) conformemente all'allegato 1 e in maniera strategica, coerente ed efficace.
Prima di intraprendere un'attività di comunicazione o diffusione che si prevede abbia un forte impatto mediatico, i beneficiari devono informarne l'amministrazione erogatrice.

17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento

Salvo diversamente convenuto con l'amministrazione erogatrice, le attività di comunicazione dei beneficiari attinenti all'azione (tra cui relazioni con i media, conferenze, seminari, materiale informativo come opuscoli, pieghevoli, manifesti, presentazioni ecc., in formato elettronico, attraverso i media tradizionali o social media ecc.), le attività di diffusione e

qualsiasi infrastruttura, attrezzatura, supporto, fornitura o risultato principale finanziati dalla sovvenzione devono riconoscere il sostegno dell'UE ed esporre la bandiera europea (logo) e la dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali, se del caso):

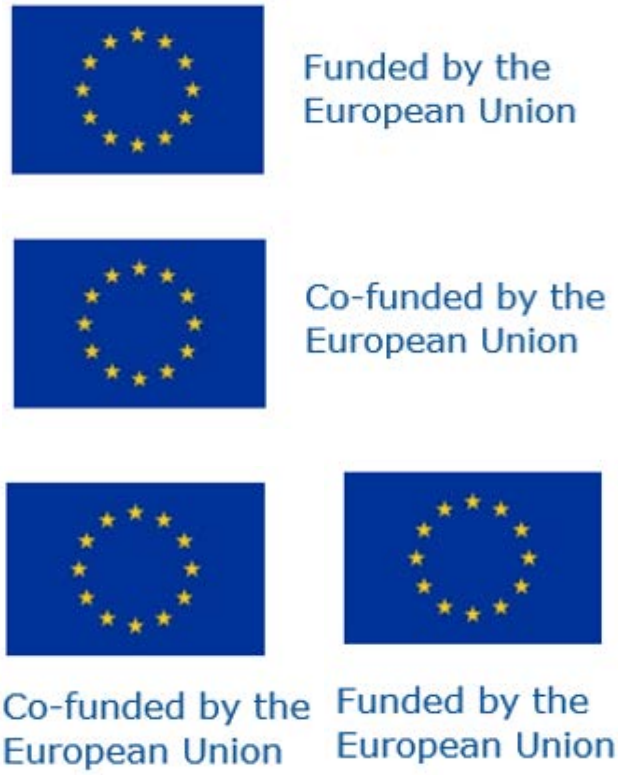

Il logo deve restare distinto e a sé stante e non può essere modificato con aggiunta di testo o altri marchi visivi o di fabbrica.
Per evidenziare il supporto finanziario dell'UE non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte il simbolo dell'UE
Se utilizzato insieme ad altri loghi (ad es. dei beneficiari o di sponsor), al simbolo dell'UE deve essere dato opportuno rilievo.
Ai fini dei loro obblighi prescritti dal presente articolo, i beneficiari possono utilizzare il logo senza previa autorizzazione dell'amministrazione erogatrice. Ciò tuttavia non conferisce loro il diritto di uso esclusivo. I beneficiari non possono inoltre appropriarsi del simbolo o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né con altri mezzi.

17.3 Qualità dell'informazione — Dichiarazione di non responsabilità

Nelle attività di comunicazione o disseminazione attinenti all'azione le informazioni utilizzate devono essere accurate nei contenuti.
Deve essere inoltre inclusa la seguente clausola di esclusione della responsabilità (tradotta nelle lingue locali, se del caso):

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

"Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ -INDIRE. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.".

17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità

Le norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

17.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

18.1 Norme specifiche per l'attuazione dell'azione

Le norme specifiche per l'attuazione dell'azione (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

18.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE

ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE

19.1 Richieste di informazioni

I beneficiari devono fornire — durante l'implementazione dell'azione o a posteriori e conformemente all'articolo 7 — eventuali informazioni richieste al fine di verificare l'ammissibilità dei costi o contributi dichiarati, la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli altri obblighi dettati dalla convenzione.
Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

19.2 Aggiornamenti dei dati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+

I beneficiari devono mantenere aggiornate — in qualsiasi momento durante l'implementazione dell'azione — le informazioni nello strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+, in particolare nome, indirizzo, rappresentanti legali, forma giuridica e tipo di organizzazione.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

19.3 Informazioni su eventi e circostanze che incidono sull'azione

I beneficiari devono informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) in merito a:

(a) **eventi** che possano incidere sull'attuazione dell'azione o ritardarla o incidere sugli interessi finanziari dell'UE, in particolare:

(i) cambiamenti della loro situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria (anche legati a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione firmata prima di sottoscrivere la sovvenzione);

b) **circostanze** che interessano:

(ii) la decisione di attribuire la sovvenzione; o

(iii) il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Convenzione.

19.4 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI

20.1 Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi

I beneficiari devono — almeno fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6) — conservare i registri e altri documenti giustificativi per dimostrare la corretta attuazione dell'azione conformemente agli eventuali standard accettati nel rispettivo settore, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale (ad. es. con riferimento alle scritture contabili). .
Inoltre i beneficiari devono — per lo stesso periodo — conservare quanto segue per giustificare gli importi dichiarati:

(a) per i costi reali: registri e documenti giustificativi idonei a comprovare i costi dichiarati (come contratti, subappalti, fatture e documenti contabili). Inoltre le consuete prassi contabili e procedure di controllo interno dei beneficiari devono consentire il raffronto diretto tra gli importi dichiarati, quelli registrati nella loro contabilità e quelli figuranti nei documenti giustificativi;

(b) per i contributi unitari secondo le consuete prassi contabili (se applicabili): registri e documenti giustificativi idonei a comprovare, in linea con l'allegato 2, il numero di unità dichiarate e a dimostrare che le loro prassi contabili sono state applicate in modo coerente, secondo criteri oggettivi, a prescindere dalla fonte di finanziamento, e che rispettano le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 6.1 e 6.2; i beneficiari non sono obbligati a tenere registri specifici dei costi reali sostenuti.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

I registri e documenti giustificativi devono essere resi disponibili su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, verifiche, audit o indagini (cfr. articolo 25).
Se in attinenza alla convenzione sono in corso controlli, verifiche, audit, indagini, contenziosi o altre azioni legali, i beneficiari devono tenere detti registri e altri documenti giustificativi fino al termine di queste procedure.
I beneficiari devono conservare i documenti originali. I documenti digitali e digitalizzati sono considerati originali se ammessi dal diritto nazionale vigente. L'amministrazione erogatrice può accettare documenti non originali se offrono un livello comparabile di affidabilità.

20.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i costi o contributi non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 21 — RAPPORTI

21.1 Resoconto continuo

Ove opportuno, il coordinatore deve presentare un resoconto sullo stato di attuazione nei tempi di cui alla Scheda tecnica (cfr. punto 4.2) e alle condizioni stabilite all'allegato 5.

21.2 Rapporti periodici

Inoltre i beneficiari devono presentare rapporti per chiedere i pagamenti, secondo il calendario e le modalità stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2):

- per un ulteriore prefinanziamento (se applicabile): un **rapporto periodico**;
- per il pagamento finale: un **rapporto finale**.

Il rapporto periodico comprende una parte analitica ed una finanziaria.
La parte analitica comprende una panoramica dell'attuazione dell'azione. Deve essere preparata utilizzando il modello fornito dall'Agenzia nazionale.
La parte finanziaria comprende:

- una dichiarazione sull'uso del precedente versamento di prefinanziamento;
- i rendiconti finanziari (individuali e a livello consolidato per tutti i beneficiari);
- la spiegazione dell'uso delle risorse (o una tabella dettagliata di rendicontazione dei costi, se necessario).

I rendiconti finanziari devono dettagliare i contributi per le unità attuate durante il periodo di riferimento.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

I contributi unitari non dichiarati nei rendiconti finanziari non saranno presi in considerazione dall'amministrazione erogatrice.

Firmando i rendiconti finanziari (nello strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+) i beneficiari confermano che:

- le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere;

- i contributi unitari dichiarati sono ammissibili (cfr. articolo 6);

- i contributi possono essere suffragati da registri e documenti giustificativi idonei (cfr. articolo 20 e allegato 2), che saranno prodotti su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, verifiche, audit e indagini (cfr. articolo 25).

21.3 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro

I rendiconti finanziari devono essere espressi in euro.
I beneficiari che tengono la contabilità generale in una valuta diversa dall'euro devono convertire in euro i costi iscritti in contabilità applicando la media dei tassi giornalieri di cambio pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, calcolata per il corrispondente periodo di riferimento (http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html).
Se la *Gazzetta ufficiale* non pubblica il tasso giornaliero di cambio in euro della valuta in questione, la conversione va fatta applicando la media dei tassi di cambio contabili mensili pubblicati sul sito web della Commissione europea (InforEuro), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento.
I beneficiari che tengono la contabilità generale in euro devono convertire in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro consuete prassi contabili.

21.4 Lingua del rapporto

Il rapporto deve essere redatto nella lingua della convenzione, salvo diverso accordo con l'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2).

21.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se una relazione trasmessa non è conforme al presente articolo, l'amministrazione erogatrice può sospendere il termine di pagamento (cfr. articolo 29) e applicare altre misure descritte al capo 5.
Se il coordinatore viola gli obblighi di rendicontazione, l'amministrazione erogatrice può risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32) o applicare altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 22 — PAGAMENTI E RECUPERI— CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI

22.1 Pagamenti e modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati secondo il calendario e le modalità stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Saranno effettuati in euro sul conto bancario indicato dal coordinatore (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2) e dovranno essere distribuiti senza ingiustificato ritardo (possono essere applicate restrizioni alla distribuzione del prefinanziamento iniziale; cfr. Scheda tecnica, punto 4.2).
I versamenti su detto conto bancario estinguono l'obbligazione di pagamento a carico dell'amministrazione erogatrice.
I costi di bonifico saranno presi a carico nel modo seguente:

- l'amministrazione erogatrice si assume il costo dei bonifici addebitati dalla propria banca;
- il beneficiario si assume il costo dei bonifici addebitatigli dalla sua banca;
- la parte responsabile della ripetizione di un bonifico si assume tutti i costi del bonifico ripetuto.

I pagamenti dell'amministrazione erogatrice si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto.

22.2 Recuperi

Si procede a recupero se — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — risulta che l'amministrazione erogatrice ha pagato un importo superiore al dovuto e deve recuperare gli importi indebitamente versati.
Il regime generale di responsabilità per i recuperi (responsabilità di prima linea) è il seguente: al momento del pagamento finale, il coordinatore sarà pienamente responsabile dei recuperi, anche se non è stato il destinatario finale degli importi indebitamente versati.
Alla cessazione della partecipazione del beneficiario o dopo il pagamento finale, i recuperi saranno effettuati direttamente presso i beneficiari interessati.
In caso di recuperi forzati (cfr. articolo 22.4):

- i beneficiari saranno responsabili in solido del rimborso dei debiti di un altro beneficiario ai fini della convenzione (compresi gli interessi di mora), se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 4.4).

22.3 Importi dovuti

22.3.1 Versamenti di prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a dotare i beneficiari di un fondo di tesoreria e resta di proprietà dell'UE fino al pagamento finale.
Per gli eventuali **prefinanziamenti iniziali**, l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2).
Per gli eventuali **prefinanziamenti aggiuntivi**, l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2). Tuttavia, se la dichiarazione sull'uso del precedente versamento di prefinanziamento indica che ne è stato utilizzato meno del 70 %,

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

l'importo indicato nella Scheda tecnica sarà ridotto della differenza tra la soglia del 70 % e l'importo utilizzato.
I versamenti di prefinanziamento (anche parziali) possono essere compensati (senza il consenso dei beneficiari) con gli importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto a quel beneficiario.
I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

22.3.2 Importo dovuto per cessazione della partecipazione del beneficiario — Recupero

In caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice determinerà l'importo provvisorio dovuto per il beneficiario interessato. Gli eventuali pagamenti saranno effettuati con il pagamento finale.
L'**importo dovuto** sarà calcolato come segue.

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato

L'amministrazione erogatrice determinerà innanzitutto il "contributo UE accettato" per il beneficiario per tutti i periodi di riferimento calcolando il "contributo UE massimo ai costi" (applicando il tasso di finanziamento ai costi accettati del beneficiario) e aggiungendo i contributi unitari per le unità accettate.
Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante è il "contributo UE totale accettato" per il beneficiario.
Il **saldo** è quindi calcolato detraendo gli eventuali pagamenti ricevuti (cfr. relazione sulla distribuzione dei pagamenti di cui all'articolo 32) dal contributo UE totale accettato:

{contributo UE totale accettato per il beneficiario
meno
{versamenti di prefinanziamento effettuati (se del caso)}}.

Se il saldo è **positivo**, l'importo sarà incluso nel pagamento finale al consorzio.
Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.
L'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo dovuto, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e

- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare e chiederà che tale importo sia versato al coordinatore (**lettera di conferma**).
Gli importi saranno successivamente presi in considerazione anche per il pagamento finale.

22.3.3 Pagamenti intermedi

Non applicabile

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

22.3.4 Pagamento finale — Importo definitivo della sovvenzione — Entrate e utili — Recupero

Il pagamento finale (pagamento del saldo) rimborsa la parte rimanente dei costi ammissibili e dei contributi richiesti per l'attuazione dell'azione (se del caso).
Il pagamento finale sarà effettuato secondo il calendario e le modalità stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2).
Il pagamento è subordinato all'approvazione del rapporto finale. Tale approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, autenticità, completezza e esattezza del loro contenuto.
L'**importo definitivo della sovvenzione per l'azione** sarà calcolato come segue.

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato
Fase 2 — Limite all'importo massimo della sovvenzione
Fase 3 — Riduzione dovuta al divieto del fine di lucro

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato
L'amministrazione erogatrice determinerà innanzitutto il "contributo UE accettato" per l'azione per tutti i periodi di riferimento calcolando il "contributo UE massimo ai costi" (applicando il tasso di finanziamento ai costi totali accettati di ciascun beneficiario) e aggiungendo i contributi unitari per le unità accettate.
Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante corrisponde al "contributo UE totale accettato".
Fase 2 — Limite all'importo massimo della sovvenzione
L'importo ottenuto, se superiore all'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 5.2, rimarrà nei limiti di quest'ultimo.
Fase 3 — Riduzione dovuta al divieto del fine di lucro
Non applicabile
Il **saldo** (pagamento finale) è quindi calcolato detraendo l'importo totale degli eventuali prefinanziamenti già versati dall'importo definitivo della sovvenzione:

{importo definitivo della sovvenzione
meno
{prefinanziamenti già versati (se del caso)}}.

Se **positivo**, il saldo sarà **versato** al coordinatore.
Il pagamento finale (anche parziale) può essere compensato (senza il consenso dei beneficiari) con importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto a quel beneficiario.
I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).
Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.
L'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo definitivo della sovvenzione, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi;

- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di debito** con le condizioni e la data di pagamento.
Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'amministrazione erogatrice **procede al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

22.3.5 Audit successivi al pagamento finale — Importo definitivo rivisto della sovvenzione — Recupero

Se successivamente al pagamento finale (in particolare a seguito di controlli, verifiche, audit o indagini; cfr. articolo 25) respinge i costi o contributi (cfr. articolo 27) o riduce la sovvenzione (cfr. articolo 28), l'amministrazione erogatrice calcolerà l'**importo definitivo rivisto della sovvenzione** per il beneficiario interessato.
L'**importo definitivo rivisto della sovvenzione** per il beneficiario sarà calcolato come segue.

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato e rivisto

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato e rivisto

L'amministrazione erogatrice calcola innanzitutto il "contributo UE accettato e rivisto" per il beneficiario calcolando i "costi accettati e rivisti" e i "contributi accettati e rivisti".
Successivamente terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione, ottenendo così il "contributo UE totale accettato e rivisto", che è l'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario.
L'importo definitivo rivisto della sovvenzione, se inferiore all'importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario (ossia alla sua quota dell'importo definitivo della sovvenzione per l'azione), sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.
L'**importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario** (ossia la quota dell'importo definitivo della sovvenzione per l'azione) è calcolato come segue:

{{{contributo UE totale accettato per il beneficiario
diviso per
contributo UE totale accettato per l'azione}
moltiplicato per
importo definitivo della sovvenzione per l'azione**}**.

L'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare

(**lettera di conferma**), allegando una **nota di debito** con le condizioni e la data di pagamento.
Eventuali recuperi presso le entità affiliate saranno gestiti tramite i loro beneficiari.
Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'amministrazione erogatrice **procede al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

22.4 Recupero forzato

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di debito, l'importo dovuto sarà recuperato:

(a) mediante compensazione (senza il consenso del coordinatore o del beneficiario) con importi dovuti al coordinatore o al beneficiario dall'amministrazione erogatrice.

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'UE si può procedere alla compensazione dell'importo prima della data di pagamento indicata nella nota di debito;

(b) mediante escussione delle garanzie finanziarie (se applicabile);

(c) considerando responsabili in solido altri beneficiari (se del caso; cfr. Scheda tecnica, punto 4.4);

(d) mediante l'avvio di azioni legali (cfr. articolo 43).

L'importo da recuperare sarà maggiorato degli **interessi di mora** al tasso di cui all'articolo 22.5, dal giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di debito fino alla data di ricevimento del pagamento integrale (inclusa).
I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.
Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2015/2366[15].

22.5 Conseguenze dell'inosservanza

22.5.1 Se l'amministrazione erogatrice non paga entro i termini (cfr. sopra), i beneficiari hanno diritto agli **interessi di mora** al tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato della percentuale indicata nella Scheda tecnica (punto 4.2). Il tasso di riferimento della BCE da utilizzare è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[15] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU *L 337 del 23.12.2015, pag. 35).*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Se pari o inferiori a 200 EUR, gli interessi di mora sono versati al coordinatore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento tardivo.
Gli interessi di mora non sono dovuti se tutti i beneficiari sono Stati membri dell'Unione (compresi gli enti regionali o locali e altri organismi pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della Convenzione).
Il pagamento non sarà considerato tardivo in caso di sospensione dei pagamenti o del termine di pagamento (cfr. articoli 29 e 30).
Gli interessi di mora coprono il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento (cfr. sopra) fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi di mora non sono contabilizzati ai fini del calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione.
22.5.2 Se un coordinatore viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 29) e può essere risolta la convenzione o posto termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 23 — GARANZIE

23.1 Garanzia di prefinanziamento

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2), i beneficiari devono fornire una o più garanzie di prefinanziamento, conformemente ai tempi e agli importi figuranti nella Scheda tecnica.
Il coordinatore deve presentare all'amministrazione erogatrice una garanzia finanziaria insieme alla domanda di prefinanziamento.
La garanzia deve soddisfare le seguenti condizioni:

(a) è prestata da un istituto bancario o finanziario riconosciuto stabilito nell'UE o — su richiesta del coordinatore e previa accettazione dall'amministrazione erogatrice — da un terzo o da un istituto bancario o finanziario stabilito al di fuori dell'UE che offra una garanzia equivalente;

(b) il garante è garante a prima richiesta e non esige che l'amministrazione erogatrice agisca in primo luogo contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione); e

(c) rimane esplicitamente in vigore fino al pagamento finale e, se il pagamento finale assume la forma di un recupero, fino a cinque mesi dopo la notifica della nota di addebito al beneficiario.

La garanzia sarà svincolata entro il mese successivo.

23.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se i beneficiari violano l'obbligo di prestare la garanzia di prefinanziamento, il prefinanziamento non sarà versato.
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ARTICOLO 24 — CERTIFICATI

Non applicabile

ARTICOLO 25 — CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI

25.1 Controlli, verifiche e audit dell'amministrazione erogatrice

25.1.1 Controlli interni

L'amministrazione erogatrice può controllare — durante l'azione o a posteriori — la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione, compresa la valutazione dei costi e contributi, dei resoconti sullo stato di attuazione e delle relazioni.

25.1.2 Verifiche dei progetti

L'amministrazione erogatrice può effettuare verifiche sulla corretta attuazione dell'azione e sul rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione (verifiche generali sul progetto o verifiche su aspetti specifici).

Dette verifiche sul progetto possono essere avviati durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicati formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato e considerati avviati alla data della comunicazione.

Se necessario, l'amministrazione erogatrice può farsi assistere da esperti esterni indipendenti. In caso di ricorso a esperti esterni, il coordinatore o il beneficiario interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Oltre ai risultati e ai rapporti già presentati, il coordinatore o il beneficiario interessato devono collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — informazioni e dati (anche in merito all'uso delle risorse). L'amministrazione erogatrice può chiedere ai beneficiari di trasmetterle direttamente tali informazioni. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Il coordinatore o il beneficiario interessato può essere invitato a partecipare alle riunioni, anche con gli esperti esterni.

Per le **visite in loco**, il beneficiario interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche agli esperti esterni) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili. Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati dell'esame sarà stesa una **relazione sulla verifica effettuata sul progetto**.

L'amministrazione erogatrice darà comunicazione formale della relazione sulla **verifica** del progetto al coordinatore o al beneficiario interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni.

Le **verifiche** sui progetti (comprese le relazioni sui controlli sui progetti) saranno nella lingua della Convenzione.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

25.1.3 Audit

L'amministrazione erogatrice può effettuare audit della corretta attuazione dell'azione e del rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione.
Detti audit possono essere avviati durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicati formalmente al beneficiario interessato e considerati avviati alla data della comunicazione.
L'amministrazione erogatrice può impiegare il proprio servizio di audit, delegare gli audit a un servizio centralizzato o incaricare società di audit esterne. In caso di ricorso a una società esterna, il beneficiario interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.
Il beneficiario interessato deve collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — le informazioni (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali) per la verifica della conformità alla convenzione. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.
Per le **visite in loco** il beneficiario interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche alla società di audit esterna) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.
Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.
Sulla base dei risultati dell'audit sarà steso **una relazione provvisoria di audit**.
I revisori inviano formalmente la **relazione provvisoria** al beneficiario interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni (procedura di audit in contraddittorio).
La **relazione finale di audit** terrà conto delle osservazioni del beneficiario interessato, cui sarà formalmente comunicata.
La lingua degli audit (comprese le relazioni di audit) è la stessa della Convenzione.

25.2 Controlli, verifiche e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici

La Commissione europea ha gli stessi diritti dell'amministrazione erogatrice in materia di controlli, verifiche e audit.

25.3 Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento

I beneficiari devono permettere alla Commissione europea di accedere ai loro registri previsti per legge a fini di valutazione periodica delle forme semplificate di finanziamento utilizzate nei programmi dell'UE.

25.4 Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea

Possono effettuare controlli, verifiche, audit e indagini durante l'azione o a posteriori anche:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

- l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a norma dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013[16] e (Euratom, CE) n. 2185/96[17];

- la Procura europea (EPPO), a norma del regolamento (UE) 2017/1939;

- la Corte dei conti europea, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Se richiesto da tali organi e istituzioni, il beneficiario interessato deve trasmettere informazioni accurate e complete nel formato richiesto (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali, anche in formato elettronico) e consentire l'accesso ai siti e ai locali per le visite o le ispezioni in loco, come previsto dai richiamati regolamenti.
A tal fine il beneficiario interessato deve conservare tutte le informazioni pertinenti relative all'azione, almeno fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (punto 6) e in ogni caso fino alla conclusione di eventuali controlli, verifiche, audit, indagini, contenziosi o azioni legali in corso.

25.5 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini — estensione dei risultati

25.5.1 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini nell'ambito della presente sovvenzione

I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini svolti nel contesto della presente sovvenzione possono comportare un rifiuto (cfr. articolo 27), la riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28) o altre misure descritte al capo 5.
Un rifiuto o la riduzione della sovvenzione dopo il pagamento finale darà luogo a revisione dell'importo definitivo della sovvenzione (cfr. articolo 22).
I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini durante l'attuazione dell'azione possono comportare una richiesta di modifica (cfr. articolo 39) della descrizione dell'azione di cui all'allegato 1.
Inoltre i risultati di un'indagine dell'OLAF o dell'EPPO possono portare a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

25.5.2 Estensione da altre sovvenzioni

Non applicabile

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[16] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

[17] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

25.6 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i costi o contributi non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).
Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non applicabile

CAPITOLO 5 CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA

SEZIONE 1 RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI COSTI E CONTRIBUTI

27.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice rifiuterà — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o in un momento successivo — tutti i costi o contributi non ammissibili (cfr. articolo 6), in particolare a seguito di controlli, verifiche, audit o indagini (cfr. articolo 25).
Saranno rifiutati i costi o contributi non ammissibili.

27.2 Procedura

Se il rifiuto non comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato gli importi non ammissibili, indicandone i motivi.
Il coordinatore o il beneficiario interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con la decisione (procedura di revisione del pagamento).
Se il rifiuto comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice applica la procedura in contraddittorio con lettera di preavviso di cui all'articolo 22.

27.3 Effetti

Se l'amministrazione erogatrice ritiene non ammissibili alcuni costi o contributi, li detrae dai costi o contributi dichiarati e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario alla richiesta di rimborso; cfr. articolo 22).

ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

28.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o in un momento successivo — ridurre la sovvenzione per un beneficiario se:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

(a) il beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale ai fini dell'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:

(i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure

(ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente Convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni della Call, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza -se applicabile- ecc.); oppure

(b) estensione dei rilievi: non applicabile.

L'importo della riduzione sarà calcolato per ciascun beneficiario interessato e proporzionalmente alla gravità e alla durata degli errori, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo UE accordato.

28.2 Procedura

Se la riduzione della sovvenzione non comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato la riduzione e l'importo da ridurre, indicandone i motivi. Il coordinatore o il beneficiario interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con la decisione (procedura di revisione del pagamento).
Se la riduzione della sovvenzione comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice seguirà la procedura in contraddittorio con lettera di preavviso di cui all'articolo 22.

28.3 Effetti

Se l'amministrazione erogatrice ritiene non ammissibili alcuni costi o contributi, li detrae dai costi o contributi dichiarati e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario alla richiesta di rimborso; cfr. articolo 22).

SEZIONE 2 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO

29.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere il termine per il pagamento nel caso in cui il pagamento non possa essere eseguito nei seguenti casi:

(a) il rapporto richiesto (cfr. articolo 21) non è stato presentato o non è completo o sono necessarie ulteriori informazioni;

(b) sussistono dubbi circa l'importo da pagare (ad es. domande sull'ammissibilità, necessità di una riduzione della sovvenzione ecc.) e sono necessari ulteriori controlli, verifiche, audit o indagini; oppure

(c) vi sono altre questioni lesive degli interessi finanziari dell'UE.

29.2 Procedura

L'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore la sospensione, indicandone i motivi.
La sospensione **avrà effetto** il giorno in cui è inviata comunicazione.
Se non sussistono più le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, la sospensione è **revocata** — e il periodo restante per il pagamento riprende a decorrere (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2).
Se il periodo di sospensione supera due mesi, il coordinatore può chiedere all'amministrazione erogatrice di confermare se la sospensione permane.
Se il termine di pagamento è stato sospeso per mancata conformità del rapporto e non viene presentata una nuova versione del rapporto (o viene rifiutato, se presentato), l'amministrazione erogatrice può anche risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

30.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere, integralmente o parzialmente, i pagamenti per uno o più beneficiari nei seguenti casi:

(a) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso o è sospettato di aver commesso:

(i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure

(ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure

(b) estensione dei rilievi: non applicabile.

Se la sospensione riguarda i pagamenti a uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice effettuerà pagamenti parziali per la parte o le parti non sospese. Se riguarda il pagamento finale, il saldo (o il rimborso) dell'importo residuo dopo la revoca della sospensione sarà considerato il pagamento che chiude l'azione.

30.2 Procedura

Prima di sospendere i pagamenti, l'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preavviso**:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere i pagamenti, indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente che non intende continuare la procedura di sospensione.
Al termine della procedura di sospensione, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore.
La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma.
Se sussistono le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione sarà **revocata**.
L'amministrazione erogatrice invierà una comunicazione formale al beneficiario interessato (e al coordinatore) e fisserà la data di fine della sospensione.
Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti ai beneficiari interessati.

ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

31.1 Sospensione della Convenzione richiesta dal consorzio

31.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la sospensione della Convenzione, in tutto o in parte, qualora circostanze eccezionali — in particolare cause di forza maggiore (cfr. articolo 35) — ne rendano impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione.
Il coordinatore deve inviare una richiesta formale di modifica (cfr. articolo 39) in cui sia riportato:

- i motivi;
- la data alla quale ha effetto la sospensione.
- la data prevista per la ripresa.

La sospensione **avrà effetto** il giorno indicato nella richiesta.
Una volta che le circostanze consentano di riprendere l'attuazione dell'azione, il coordinatore dovrà richiedere immediatamente una modifica alla Convenzione per definire la data di fine della sospensione, la data di ripresa dell'azione (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la Convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione indicata nell'emendamento. Tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, né potrà essere attuata alcuna attività. Le attività in corso devono essere interrotte e non è possibile avviarne di nuove. Non sono ammissibili i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione (cfr. articolo 6.3).

31.2 Sospensione della Convenzione avviata dall'amministrazione erogatrice

31.2.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può sospendere la convenzione, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

(a) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso o è sospettato di aver commesso:

(i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure

(ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure

(b) estensione dei rilievi: non applicabile.

31.2.2 Procedura

Prima di sospendere la Convenzione, l'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere la Convenzione, indicandone i motivi e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.
La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione).
Una volta soddisfatte le condizioni per riprendere l'attuazione dell'azione, l'amministrazione erogatrice trasmetterà formalmente al coordinatore una **lettera di revoca della sospensione**, nella quale fisserà la data di fine della sospensione e lo inviterà a chiedere un emendamento alla Convenzione per definire la data di ripresa dell'azione (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

risolta la Convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione fissata nella lettera di revoca della sospensione. Tale data può essere anteriore alla data di spedizione della lettera.
Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, non può essere attuata alcuna attività né è possibile avviare nuove attività e quelle in corso devono essere interrotte. Non sono ammissibili i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione (cfr. articolo 6.3).
I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla sospensione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).
La sospensione della sovvenzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione di un beneficiario (cfr. articolo 32) o di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28).

ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO

32.1 Risoluzione della Convenzione chiesta dal consorzio

32.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la risoluzione della convenzione.
Il coordinatore deve presentare una richiesta formale di modifica (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- la data in cui il consorzio termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori") e
- la data alla quale ha effetto la risoluzione ("data di risoluzione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

La risoluzione **avrà effetto** il giorno di risoluzione indicato nella richiesta.
In assenza di motivazioni o se l'amministrazione erogatrice ritiene che i motivi non giustifichino la risoluzione, la Convenzione può considerarsi risolta in modo improprio.
Se il coordinatore non indica i motivi della risoluzione o se l'amministrazione erogatrice ritiene che i motivi addotti non giustifichino la risoluzione, si ritiene che la Convenzione sia stata risolta in maniera impropria.

32.1.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare una **relazione finale** (relativa al periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione).
L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima della data i cui la risoluzione diventa effettiva (cfr. articolo 22). I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono presi in considerazione né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione entro il termine stabilito, sono presi in considerazione solo i costi o i contributi inclusi in una relazione periodica approvata (non sarà considerato alcun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).
Una risoluzione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28).
Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie).

32.2 Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio

32.2.1 Condizioni e procedura

Il coordinatore può chiedere la cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, su richiesta del beneficiario interessato o per conto degli altri beneficiari.
Il coordinatore deve presentare una richiesta formale di **modifica** (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- il parere del beneficiario interessato (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto);
- la data in cui il beneficiario termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori");
- la data alla quale ha effetto la cessazione ("data di cessazione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

Se la cessazione riguarda la partecipazione del coordinatore ed è chiesta senza il suo consenso, la richiesta di modifica deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto del consorzio).
La cessazione **avrà effetto** il giorno di cessazione indicato nella richiesta.
Se il coordinatore non indica i motivi della risoluzione o se l'amministrazione erogatrice ritiene che i motivi addotti non giustifichino la risoluzione, si ritiene che la Convenzione sia stata risolta in maniera impropria.

32.2.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la cessazione — presentare:

(i) una **relazione sui pagamenti** effettuati al beneficiario interessato;

(ii) una **relazione sulla cessazione** della partecipazione del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori, il rendiconto finanziario, la spiegazione dell'uso

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

delle risorse e, se del caso, la certificazione relativa ai rendiconti finanziari e all'utilizzo delle risorse;

(iii) una **richiesta di emendamento** (cfr. articolo 39) con altre modifiche necessarie (ad es. riassegnazione degli incarichi e budget stimato del beneficiario oggetto di cessazione; aggiunta di un nuovo beneficiario in sostituzione del beneficiario oggetto di cessazione; cambiamento di coordinatore ecc.).

(iv) L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima della data i cui la risoluzione diventa effettiva (cfr. articolo 22). I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono presi in considerazione né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

Le informazioni contenute nella relazione di cessazione devono essere incluse nella relazione periodica per il periodo di riferimento successivo (cfr. articolo 21).
Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione di cessazione entro il termine stabilito, sono presi in considerazione solo i costi o i contributi inclusi in una relazione periodica approvata (non sarà considerato alcun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).
Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine stabilito, l'amministrazione erogatrice riterrà che:

- il coordinatore non abbia effettuato alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Se la seconda richiesta di emendamento è accettata dall'amministrazione erogatrice, la convenzione viene **emendata** al fine di introdurre le modifiche necessarie (cfr. articolo 39).
Se la seconda richiesta di emendamento è respinta dall'amministrazione erogatrice (perché mette in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti), si può procedere alla risoluzione della Convenzione (cfr. articolo 32).
Una cessazione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 31) o alla risoluzione della Convenzione (cfr. articolo 32).
Dopo la cessazione continuano ad applicarsi gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

32.3 Risoluzione della convenzione di sovvenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'amministrazione erogatrice

32.3.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari nel caso in cui:

(a) uno o più beneficiari non aderiscono alla Convenzione (cfr. articolo 40);

(b) nell'azione o nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria di un beneficiario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'attuazione dell'azione o mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione (anche legato a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione);

(c) a seguito della cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, le necessarie modifiche alla Convenzione (e il loro impatto sull'azione) sono tali da rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;

(d) l'attuazione dell'azione è diventata impossibile o i cambiamenti necessari al suo proseguimento sono tali da mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;

(e) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) è soggetto a una procedura fallimentare o a procedure analoghe (tra cui insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione delle attività commerciali ecc.);

(f) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) viola gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o fiscali;

(g) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;

(h) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è colpevole di frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, nel riciclaggio di denaro, in reati connessi al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo), nel lavoro minorile o nella tratta di esseri umani;

(i) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è stato creato

in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nel paese di origine (o ha creato un'altra entità a tal fine);

(j) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:

(i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure

(ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente Convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza -se applicabile- ecc.);

(k) estensione dei risultati: non applicabile.

(l) nonostante la richiesta specifica dell'amministrazione erogatrice, un beneficiario non richiede — per il tramite del coordinatore — una modifica della Convenzione per porre termine alla partecipazione di uno dei suoi partner associati che si trova in una delle situazioni di cui alle lettere d), f), e), g), h), i) o j) e per riassegnarne gli incarichi.

32.3.2 Procedura

Prima di risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice invia al coordinatore o al beneficiario una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di procedere alla risoluzione/cessazione, indicandone i motivi, e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la risoluzione/cessazione e la data alla quale questa avrà effetto (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.
Nel caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore al termine della procedura.
La risoluzione/cessazione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione; "data di risoluzione/cessazione").

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

32.3.3 Effetti

(a) Per la **risoluzione della Convenzione**:

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare una relazione **finale** (per l'ultimo periodo di riferimento fino alla risoluzione).
L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima che abbia effetto la risoluzione (cfr. articolo 22). I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono presi in considerazione né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

Se la Convenzione è risolta per violazione dell'obbligo di presentare relazioni, il coordinatore non può presentare alcuna relazione dopo la risoluzione.
Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i costi e contributi inclusi in una relazione periodica approvata (nessun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).
La risoluzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28) o di comminare sanzioni amministrative (cfr. articolo 34).
I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).
Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie).

(b) Per la **cessazione della partecipazione del beneficiario**:

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la cessazione — presentare:

(i) una **relazione sulla distribuzione dei pagamenti** al beneficiario interessato;

(ii) una **relazione di cessazione** della partecipazione del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori, il rendiconto finanziario, la spiegazione dell'uso delle risorse e, se del caso, il certificato relativo ai rendiconti finanziari; una **relazione sulla cessazione** della partecipazione del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori, il rendiconto finanziario, la spiegazione dell'uso delle risorse e, se del caso, la certificazione relativa ai rendiconti finanziari e all'utilizzo delle risorse;

(iii) una **richiesta di emendamento** (cfr. articolo 39) con tutte le modifiche necessarie (ad es. riassegnazione degli incarichi e bilancio di previsione del beneficiario oggetto di cessazione; aggiunta di un nuovo beneficiario in sostituzione del beneficiario oggetto di cessazione; cambiamento di coordinatore ecc.).

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo dovuto al beneficiario sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima che la cessazione abbia effetto (cfr. articolo 22). Non sono ammissibili i costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la cessazione.
Le informazioni contenute nella relazione di cessazione devono essere incluse nella relazione periodica per il periodo di riferimento successivo (cfr. articolo 21).
Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione di cessazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i costi e contributi inclusi in una relazione periodica approvata (nessun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).
Se non riceve la relazione sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine, l'amministrazione erogatrice riterrà che:

- il coordinatore non abbia effettuato alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Se la richiesta di modifica è accettata dall'amministrazione erogatrice, la Convenzione è **emendata** per introdurre le modifiche necessarie (cfr. articolo 39).
Se la seconda richiesta di emendamento è respinta dall'amministrazione erogatrice (perché mette in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti), si può procedere alla risoluzione della Convenzione (cfr. articolo 32).
Dopo la cessazione continuano ad applicarsi gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

SEZIONE 3 ALTRE CONSEGUENZE: RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 33 — RISARCIMENTO DEL DANNO

33.1 Responsabilità dell'amministrazione erogatrice

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai beneficiari o a terzi in conseguenza dell'esecuzione della Convenzione, anche per colpa grave.
L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati da uno dei beneficiari o da altri soggetti partecipanti all'azione, in conseguenza dell'esecuzione della Convenzione.

33.2 Responsabilità dei beneficiari

I beneficiari devono risarcire l'amministrazione erogatrice di eventuali danni da quella subiti in conseguenza dell'attuazione dell'azione o della mancata attuazione dell'azione in piena conformità alla Convenzione, a condizione che siano imputabili a colpa grave o dolo.
La responsabilità non si estende alle perdite indirette o a danni analoghi (come il mancato guadagno, la perdita di reddito o la perdita di contratti), a condizione che non siano imputabili a un atto doloso o a una violazione della riservatezza.

ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Nulla nella presente Convenzione potrà interpretarsi in modo da impedire l'adozione di sanzioni amministrative (come l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'UE e/o le sanzioni pecuniarie) o di altre misure di diritto pubblico, in aggiunta o in alternativa alle misure contrattuali previste dalla presente Convenzione (cfr. ad esempio articoli da 135 a 145 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e articoli 4 e 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95[18]).

SEZIONE 4 FORZA MAGGIORE

ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE

La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non può essere considerata inadempiente se non ha potuto rispettare i propri obblighi derivanti dalla Convenzione a causa di forza maggiore.
Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento che:

- impedisce alle parti di adempiere gli obblighi previsti dalla Convenzione;
- è imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[18] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (*GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- non è attribuibile a errore o negligenza delle parti (o di altri soggetti partecipanti all'azione); e
- si rivela inevitabile, nonostante la diligenza impiegata.

La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne deve dare comunicazione formale all'altra parte senza indugio, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione o evento.
Le parti devono adottare immediatamente tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore e si adoperano al meglio per riprendere quanto prima l'attuazione dell'azione.

CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

36.1 Forme e mezzi di comunicazione — Gestione elettronica

La comunicazione ai fini della Convenzione (informazioni, richieste, osservazioni, "comunicazioni formali" ecc.) deve:

- essere effettuata per iscritto;
- identificare chiaramente la Convenzione (numero ed eventuale acronimo del progetto); e
- avvenire su moduli e modelli, se disponibili.

Fatta eccezione per le comunicazioni formali, la comunicazione dovrebbe essere elettronica.
Le comunicazioni formali devono essere inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento ("comunicazione formale su carta").
Le comunicazioni formali possono tuttavia essere inviate per via elettronica, in particolare con avviso di ricevimento, se lo consente il diritto nazionale applicabile dello Stato membro interessato.

36.2 Data delle comunicazioni

Le comunicazioni sono considerate effettuate al momento in cui sono inviate dal mittente (alla data e all'ora d'invio).
Le comunicazioni formali su carta inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento sono considerate avvenute:

- alla data di consegna registrata dal servizio postale; o
- al termine ultimo per il ritiro presso l'ufficio postale.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le disposizioni contenute nella Scheda tecnica prevalgono sul resto dei termini e delle condizioni della Convenzione.
L'allegato 5 prevale sui termini e sulle condizioni; i termini e le condizioni prevalgono sugli allegati diversi dall'allegato 5.
Le disposizioni di cui all'allegato 2 prevalgono su quelle dell'allegato 1.

ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI

Ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71[19], i periodi di tempo espressi in giorni, mesi o anni vengono calcolati a partire dal momento in cui si verifica l'evento determinante.
Il giorno nel quale si verifica tale evento non è computato nel periodo.
Per "giorni" si intendono i giorni di calendario e non i giorni lavorativi.

ARTICOLO 39— MODIFICHE

39.1 Condizioni

La Convenzione può essere modificata, purché le modifiche non rimettano in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violino il principio della parità di trattamento dei richiedenti.
Le modifiche possono essere chieste da una delle parti.

39.2 Procedura

La parte che chiede un emendamento deve presentare una richiesta di modifica (cfr. articolo 36).
Il coordinatore invia e riceve le richieste di emendamento per conto dei beneficiari (cfr. allegato 3). Se è richiesto il cambiamento del coordinatore senza il suo consenso, la richiesta di modifica deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto degli altri beneficiari).
La richiesta di modifica deve contenere:

- le motivazioni;
- gli idonei documenti giustificativi; e
- per un cambiamento di coordinatore senza il suo consenso: il parere del coordinatore (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto).

L'amministrazione erogatrice può chiedere ulteriori informazioni.
Se concorda con la richiesta, la parte destinataria deve firmare la modifica entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione (o di altra informazione richiesta dall'amministrazione

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[19] Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

erogatrice). In caso di disaccordo, dovrà comunicare formalmente il proprio dissenso entro lo stesso termine. Il termine può essere prorogato, se necessario ai fini della valutazione della richiesta. Se non pervengono comunicazioni entro il termine, la richiesta è considerata respinta.
Un emendamento **entra in vigore** il giorno della firma della parte destinataria.
Un emendamento **ha effetto** alla data di entrata in vigore o ad altra data indicata nella modifica.

ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI

40.1 Adesione dei beneficiari menzionati nel preambolo

I beneficiari diversi dal coordinatore devono aderire alla Convenzione firmando il modulo di adesione (cfr. allegato 3).
I beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dalla Convenzione con effetto a partire dalla sua entrata in vigore (cfr. articolo 44).

40.2 Aggiunta di nuovi beneficiari

In casi giustificati i beneficiari possono chiedere l'aggiunta di un nuovo beneficiario.
A tal fine il coordinatore deve presentare una richiesta di emendamento a norma dell'articolo 39, che deve comprendere un modulo di adesione (cfr. allegato 3) firmato dal nuovo beneficiario.
I nuovi beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dalla Convenzione con effetto a partire dalla data della loro adesione riportata nell'apposito modulo (cfr. allegato 3).

ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Non applicabile

ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE

I beneficiari non possono cedere a terzi nessuna pretesa pecuniaria nei confronti dell'amministrazione erogatrice, salvo esplicito accordo scritto dell'amministrazione erogatrice a seguito di una richiesta scritta motivata del coordinatore (per conto del beneficiario interessato).
Se l'amministrazione erogatrice non accetta la cessione o non sono rispettate le relative condizioni, la cessione non produrrà effetti.
In nessun caso una cessione può sollevare i beneficiari dai loro obblighi nei confronti dell'amministrazione erogatrice.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

43.1 Diritto applicabile

La Convenzione è disciplinata dal diritto dell'UE, integrato se necessario dal diritto nazionale dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

43.2 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione, applicazione o validità della Convenzione, le parti devono adire l'organo giurisdizionale competente dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Per gli eventuali beneficiari non UE, tali controversie devono essere sottoposte agli organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio — salvo se un accordo di associazione al programma dell'UE prevede l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE ai sensi dell'articolo 272 TFUE.
Se una controversia riguarda una sanzione amministrativa, una compensazione o un provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE (cfr. articoli 22 e 34), i beneficiari devono adire il Tribunale — o, in appello, la Corte di giustizia — ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE

La Convenzione entrerà in vigore il giorno della firma dell'ultima parte, ossia dell'amministrazione erogatrice.

FIRME

Per il coordinatore	**Per l'amministrazione erogatrice (AN)**
Nome/Cognome/Funzione Maria Antonietta Roma Dirigente Scolastico	**Il Direttore Generale** **Dott. Flaminio Galli**
_____ (Firma)	_____ (Firma)
Luogo e data Torino, 03 ottobre 2023	

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DELL'AZIONE E BUDGET DI PREVISIONE

Allegato disponibile su file separato

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI APPLICABILI AI COSTI AMMISSIBILI

Allegato disponibile su file separato

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ALLEGATO 3 –IMPORTI APPLICABILI

Allegato disponibile su file separato

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ALLEGATO 4 - MODULO DI ADESIONE PER BENEFICIARI

Allegato disponibile su file separato

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

o**ALLEGATO 5 – NORME SPECIFICHE**

ALLEGATO 5 – NORME SPECIFICHE

1. Importo massimo della sovvenzione (— Articolo 5.2)

1.1 AUMENTO DELLA SOVVENZIONE DOVUTO A RIDISTRIBUZIONE DEI FONDI

Non applicabile.

1.2. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE DOVUTA AL NUMERO RIDOTTO DI ATTIVITÀ DI MOBILITÀ REALIZZATE

Non applicabile.

1.3. AUMENTO DELLA SOVVENZIONE PER SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE E COSTI ECCEZIONALI

Non applicabile.

2. Flessibilità DEL BUDGET (— Articolo 5.5)

In riferimento all'articolo 5.5, è necessario un emendamento nel caso in cui i trasferimenti dalla categoria di budget "***Sostegno all'inclusione dei partecipanti***" superino il 15 % dei fondi totali di tale categoria.

3. Destinatari del sostegno finanziario a terzi (— Articolo 9.4)

Il beneficiario che durante l'attuazione del progetto debba fornire sostegno ai partecipanti è tenuto a provvedervi conformemente alle condizioni specificate negli allegati 1, 2 e 3.
Il beneficiario deve:

a) versare integralmente il supporto per il viaggio, il supporto individuale e linguistico, il supporto per il costo del corso e le visite preparatorie ai partecipanti alle attività del progetto applicando gli importi relativi ai contributi unitari, come specificato nell'allegato 3; oppure

b) fornire ai partecipanti il sostegno per le stesse categorie di budget di cui sopra erogando i beni e i servizi necessari. In tal caso il beneficiario deve garantire che l'erogazione di tali beni e servizi avvenga in ottemperanza agli standard di qualità e sicurezza necessari.

Il beneficiario può combinare le due opzioni di cui al comma precedente se e in quanto garantiscono un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di budget a cui la relativa opzione si riferisce.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

4. SUPPORTO all'inclusione dei partecipanti con minori opportunità

Il beneficiario è tenuto a garantire che, se necessario, sia fornito un prefinanziamento adeguato relativo al Supporto per l'inclusione ai partecipanti con minori opportunità al fine di favorire la loro partecipazione alle attività

5. Protezione dei dati (— Articolo 15)

5.1. RENDICONTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI

Nel rapporto finale il beneficiario deve riferire in merito alle misure messe in atto per garantire la conformità delle proprie azioni in materia di trattamento di dati con il Regolamento (UE) 2018/1725, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 15, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento dei dati, conservazione dei dati, contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, predisposizione di registri di dati personali di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento.

5.2 INFORMAZIONE DEI PARTECIPANTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il beneficiario deve fornire ai partecipanti l'informativa relativa alla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi ultimi siano inseriti nei sistemi elettronici per la gestione delle attività di mobilità Erasmus+.

6. Diritti di proprietà intellettuale (DPI) — Conoscenze preesistenti e risultati — Diritti di accesso e diritti di utilizzo (— Articolo 16)

6.1 ELENCO DELLE CONOSCENZE PREESISTENTI

Laddove esistano diritti di proprietà industriale e intellettuale (compresi diritti di terzi) precedenti alla Convenzione, i beneficiari devono stilare un elenco di detti diritti preesistenti, indicando i proprietari di tali diritti.
Prima di avviare l'azione, il coordinatore deve presentare l'elenco all'amministrazione erogatrice.

6.2 MATERIALI DIDATTICI

Se i beneficiari producono materiali didattici nell'ambito del progetto, tali materiali devono essere resi disponibili su internet, gratuitamente e mediante licenze aperte[20]. I beneficiari devono garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, i beneficiari devono eliminare il sito web dal Sistema di Registrazione delle Organizzazioni (ORS) al fine di evitare che il dominio possa essere rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[20] Licenza aperta: licenza mediante la quale il proprietario di un'opera autorizza altri a usare tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Esistono diverse licenze aperte a seconda del grado di autorizzazione o delle limitazioni imposte; il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una licenza aperta. Una licenza aperta non costituisce trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Comunicazione, diffusione e visibilità (— articolo 17.4)

I beneficiari evidenziano il sostegno ricevuto nell'ambito del programma Erasmus+ in tutte le comunicazioni e nel materiale promozionale, compresi i siti web e i social media.
Le linee guida sull'identità visiva per il beneficiario e altri terzi sono disponibili sul sito web: https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_it

7.1 Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+

Il beneficiario può utilizzare la Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del Progetto (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects).

8. NORME SPECIFICHE per l'attuazione dell'azione (— articolo 18)

8.1 Misure restrittive dell'UE

I beneficiari devono garantire che la sovvenzione dell'UE non vada a vantaggio di partner associati, subappaltatori o destinatari del sostegno finanziario a terzi che siano soggetti a misure restrittive adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

9. RAPPORTI (— articolo 21)

9.1 Strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+

Il coordinatore è tenuto ad utilizzare lo strumento web per la gestione e la rendicontazione Erasmus+ fornito dalla Commissione europea per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del progetto (comprese quelle che non sono state direttamente supportate con i fondi UE), e per redigere e trasmettere il rapporto sullo stato di attuazione del progetto, il rapporto intermedio (se disponibile nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ e per i casi di cui all'articolo 21.2) e il rapporto finale.
Almeno una volta al mese nel corso del progetto di mobilità, il beneficiario deve inserire e aggiornare qualsiasi nuova informazione riguardante i partecipanti e le attività di mobilità nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+..

9.2 Rapporto periodico e resoconto sullo stato di attuazione

Il rapporto periodico e il resoconto sullo stato di attuazione includono una parte analitica.
La parte analitica comprende una panoramica sull'attuazione dell'azione. Deve essere preparata utilizzando il modello fornito dall'Agenzia nazionale (se applicabile).
Sottoscrivendo la relazione analitica i beneficiari confermano che le informazioni ivi fornite sono complete, affidabili e veritiere.
Per il rapporto periodico, oltre alla parte analitica deve essere fornito un rendiconto finanziario.

9.3 Relazione finale

La relazione finale deve contenere le informazioni indicate di seguito.

1. Contributi unitari consumati per categorie di budget:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

- Supporto organizzativo
- Supporto individuale
- Viaggio
- Supporto per l'inclusione delle organizzazioni
- Supporto linguistico
- Visite preparatorie
- Costo del Corso

2. Costi reali sostenuti per categorie di budget:

- Costi eccezionali
- Supporto all'inclusione dei partecipanti

9.4 VALUTAZIONE DEL RAPPORTO FINALE

Il rapporto finale verrà valutato congiuntamente ai report dei partecipanti alle mobilità e ad altra documentazione relativa al progetto richiesta da questa Convenzione e dagli Standard di qualità Erasmus. A seguito della valutazione verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 100 punti. Sarà utilizzato un quadro comune di criteri qualitativi di valutazione per determinare la misura in cui il progetto è stato realizzato nel rispetto di quanto indicato nella candidatura approvata e degli standard di qualità Erasmus.
Il beneficiario deve presentare la relazione finale dopo la data di conclusione del progetto o quando sono state completate le attività previste, se è rispettata la durata minima stabilita nella guida del programma.

10. Importo dovuto (— Articolo 22.3)

Il beneficiario deve garantire che le attività del progetto per cui è stata assegnata una sovvenzione siano ammissibili conformemente alle norme della guida del programma Erasmus+ e alla presente Convenzione.
L'Agenzia nazionale considererà inammissibili le attività non conformi alle regole della Guida del programma Erasmus+, integrate dalle norme della presente Convenzione.
Gli importi della sovvenzione corrispondenti a tali attività saranno recuperati integralmente.
Il recupero riguarderà tutte le categorie di budget per le quali è stata attribuita una sovvenzione in relazione all'attività dichiarata inammissibile.

11. Controlli, verifiche, audit e indagini (— Articolo 25)

Ai fini dell'articolo 25 il coordinatore o i beneficiari interessati devono fornire all'AN copie cartacee o elettroniche dei documenti giustificativi indicati nell'allegato 2, a meno che l'AN

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

non chieda la consegna degli originali. Dopo averli verificati, l'AN deve restituire i documenti giustificativi originali al beneficiario interessato. Qualora non sia legalmente autorizzato a inviare documenti originali, il beneficiario trasmette una copia dei documenti giustificativi.
Il progetto può essere sottoposto a ulteriori verifiche documentali, controlli in loco e controlli di sistema. A tal fine l'AN può esigere che il beneficiario presenti ulteriori documenti giustificativi o elementi di prova diversi da quelli di cui all'allegato 2 e generalmente richiesti per questo tipo di controlli.

11.1 CONTROLLO DOCUMENTALE (DESK CHECK)

La verifica documentale è un controllo approfondito dei documenti giustificativi effettuato dall'AN nelle proprie sedi, solitamente durante o dopo la fase del rapporto finale. Su richiesta, il beneficiario deve presentare all'Agenzia nazionale i documenti giustificativi per tutte le categorie di budget.

11.2 CONTROLLO SUL POSTO (ON THE SPOT CHECK)

I controlli sul posto vengono effettuati dall'AN presso la sede del beneficiario o presso ogni altra sede rilevante dal punto di vista dell'esecuzione del Progetto. Durante i controlli sul posto il beneficiario deve mettere a disposizione dell'AN tutti i documenti giustificativi in originale per tutte le categorie di budget e deve consentire all'AN l'accesso alle registrazioni delle spese relative al Progetto nella propria contabilità. I controlli sul posto possono assumere le forme indicate qui di seguito:

a) **Controlli sul posto durante l'attuazione del progetto:** effettuato durante la realizzazione del Progetto in modo che l'AN possa verificare direttamente la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività progettuali e dei partecipanti;

b) **verifica sul posto dopo il completamento del progetto**: eseguita dopo la conclusione del progetto e in genere dopo il controllo della relazione finale.

12. Riduzione della sovvenzione (— Articolo 28)

L'AN può valutare se il Progetto è stato attuato in modo insoddisfacente, parziale o in ritardo sulla base del Rapporto Finale trasmesso dal beneficiario (inclusi i report individuali dei partecipanti che hanno effettuato le attività di mobilità).
Inoltre, l'AN può prendere in considerazione anche informazioni ricevute da altre fonti rilevanti dalle quali risulti che il progetto non è attuato in conformità alle disposizioni contrattuali. Altre fonti di informazione in tal senso possono essere costituite da visite di monitoraggio, rapporti intermedi, desk-check od on the spot checks effettuati dall'AN.
In linea con la procedura per attribuire un punteggio alla relazione finale di cui all'allegato 5, articolo 9.4, l'Agenzia nazionale ridurrà l'importo finale della sovvenzione per il supporto organizzativo segue:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

- 10 % se la relazione finale ottiene almeno 50 punti ma meno di 60;
- 25 % se la relazione finale ottiene almeno 40 punti ma meno di 50;
- 50 % se la relazione finale ottiene almeno 25 punti ma meno di 40;
- 75 % se la relazione finale ottiene meno di 25 punti.

L'Agenzia nazionale può inoltre ridurre l'importo del contributo per il supporto organizzativo in percentuale fino al 100 % qualora dalla valutazione del rapporto finale, da una visita di monitoraggio o da controlli sul posto risulti che gli standard di qualità Erasmus per la buona gestione delle attività di mobilità non siano stati rispettati.

13. Comunicazione tra le parti (— Articolo 36)

Le comunicazioni formali su carta indirizzate all'amministrazione erogatrice devono essere inviate all'indirizzo dell'Agenzia nazionale indicato nel preambolo.
Le comunicazioni formali su carta indirizzate ai beneficiari devono essere inviate alla loro sede legale indicata nel preambolo.

14. Monitoraggio e valutazione degli accreditamenti

Non applicabile

15. SUPPORTO linguistico online (OLS)

Il beneficiario deve fare un uso ottimale di OLS per l'erogazione del supporto linguistico.
Durante la realizzazione delle attività, il beneficiario deve monitorare, supportare e incoraggiare attivamente l'uso di OLS da parte dei partecipanti che hanno avuto accesso ai corsi OLS.
Il beneficiario deve agire nel rispetto delle linee guida per l'uso di OLS fornite dai fornitori del servizio OLS.
Se il risultato della valutazione OLS mostra che il livello di un partecipante nella lingua richiesta non è coperto da OLS, questo risultato sarà considerato una giustificazione sufficiente per richiedere il costo unitario del supporto linguistico, come specificato dalla Guida al programma.
Il beneficiario deve riferire sull'utilizzo del supporto linguistico nel proprio progetto, incluso il numero di partecipanti che hanno utilizzato OLS .

16. Protezione e sicurezza dei partecipanti

Il beneficiario deve porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al progetto.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Il beneficiario deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità. Il beneficiario deve firmare accordi con i partecipanti indicando i dettagli delle attività (data di inizio e fine), il supporto finanziario e le modalità di pagamento e assicurative.
Ai fini della partecipazione di minori al progetto, il beneficiario deve garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia di tutela e sicurezza dei minori come definita dalla legislazione vigente nei paesi di invio e in quelli ospitanti, quali (elenco non esaustivo) il consenso dei genitori o del tutore, coperture assicurative e limiti di età.

18. Disposizioni aggiuntive PREVISTE dalLA LEGGE nazionale

18.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.

18.2 Comunicazioni a mezzo Pec

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i. , nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.
Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2018, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

18.3 Sottoscrizione con firma digitale

Considerato l'art 6 del Decreto legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità dello stesso.
Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2023, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

18.4 CUP

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Unico di Progetto) sono sempre obbligatori nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A